

PROFESSIONISTI

Con lo split payment, doppia penalizzazione per i professionisti

di Fabio Garrini

Dallo scorso 1° luglio sono operative le previsioni del D.L. 50/2017 che hanno **ampliato** la disciplina dello **split payment**. Tale istituto prevede che il cedente/prestatore emetta, nei confronti della pubblica Amministrazione, società da questa controllate e società quotate, una fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo della rivalsa, l'addebito dell'imposta; il **cliente**, anziché pagare al proprio fornitore l'intero importo evidenziato sul documento, provvederà a pagare solo l'imponibile, mentre **tratterrà l'Iva**, la quale andrà versata direttamente all'Erario.

La situazione dei professionisti

Durante gli ultimi mesi, in relazione alla nuova disciplina dello *split payment*, i commenti si sono concentrati prevalentemente sull'individuazione dei soggetti interessati, in relazione alla pubblicazione (e alle successive correzioni) degli **elenchi** che individuano le società controllate dalla P.A. e le società quotate.

Molto meno si è parlato dell'intervento che ha interessato i **professionisti** (più in generale, tutti i soggetti che subiscono ritenuta, ma è ovvio che il tema interessa principalmente i lavoratori autonomi) che operano (in particolare) verso la P.A. e che si sono trovati, dallo scorso 1° luglio, ad essere **interessati da una stretta finanziaria non trascurabile**.

Il **secondo comma dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/1972** disponeva infatti che *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”*; si trattava di un **esonero** dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla [circolare AdE 15/E/2015](#), riguardava anche (e soprattutto) i contribuenti che subiscono sui propri compensi la ritenuta a titolo di **acconto**. Peraltro, l'Iva relativa a tali prestazioni era interessata dal **differimento di esigibilità** ex [articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), con versamento dell'imposta all'Erario da parte del professionista solo a seguito dell'incasso della fattura emessa.

L'[articolo 1, comma 1, lett. c\), del D.L. 50/2017](#) ha **abrogato il comma 2** del citato articolo 17-ter, con la conseguenza che **anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta devono essere necessariamente assoggettati a split payment**.

Sui compensi addebitati, i professionisti subiscono quindi una **doppia penalizzazione** a livello finanziario:

- al momento in cui ricevono il pagamento vedono il proprio corrispettivo **decurtato** dell'importo della **ritenuta d'acconto**, attualmente pari al 20% (e su tale aspetto, nulla di nuovo);
- inoltre, dallo scorso 1° luglio, la fattura sarà pagata al **netto** dell'Iva.

Si tratta di una **penalizzazione** evidentemente solo **finanziaria**, visto che comunque l'imposta addebitata, quando viene riscossa, partecipa alla liquidazione periodica e, conseguentemente, deve essere versata all'Erario. La riduzione di liquidità per il professionista è però consistente:

- ordinariamente, l'imposta incassata viene versata all'Erario solo a seguito della liquidazione periodica, mentre con l'applicazione dello *split payment* questa viene **trattenuta direttamente dal cliente**, quindi **non entra mai nella disponibilità del professionista**;
- soprattutto, si deve evidenziare come, con la scissione dei pagamenti, l'imposta addebitata, in quanto non incassata, non partecipa alla liquidazione periodica, con il risultato che i professionisti che lavorano prevalentemente con i soggetti interessati dalla disciplina in commento **rischiano di accumulare un rilevante credito Iva**: l'imposta assolta sugli acquisti, senza Iva vendite a cui opporsi, può solo trasformarsi in un credito. Credito che, come noto, è sempre più difficilmente recuperabile a seguito delle numerose **restrizioni** poste dal Legislatore, non ultimo l'abbassamento a € 5.000 della soglia per le compensazioni "libere" (oltre serve l'apposizione del **visto di conformità**) operato dallo stesso D.L. 50/2017.

Decorrenza

La decorrenza di tale nuova previsione è disciplinata dal [comma 4 dell'articolo 1 D.L. 50/2017](#), secondo il quale *"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017"*; peraltro, in relazione alle prestazioni di servizi, non si pongono particolati problemi di divaricazione tra effettuazione dell'operazione ed emissione della fattura, come invece può accadere per le cessioni di beni.

Il discriminio è quindi la data in cui è **emessa** la **fattura**: tutte le fatture successive allo scorso 1° luglio, anche inerenti a prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la **nuova disciplina**.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >